

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione giudiziale n. 109/2024

istanza n. 78 (art. 213.7, secondo periodo, cci)

Il giudice delegato

letta l'istanza del curatore, osserva quanto segue.

1. Dopo l'approvazione del programma di liquidazione, il g.d. autorizza gli atti liquidatori ad esso conformi (art. 213.7, secondo periodo, cci); ciò significa logicamente che il g.d. deve verificare, volta per volta, che l'atto liquidatorio oggetto dell'istanza sia legittimo e trovi corrispondenza nella parte di programma concretamente interessata.

2. E' dunque necessario che nell'istanza ex art. 213.7, seconda parte, cci:

- gli elementi essenziali dell'atto liquidatorio da compiere siano illustrati esplicitamente (non per rinvio all'avviso di vendita);
- sia riportata 'in virgolettato' la parte di programma interessata, cosicchè il g.d. possa verificare con immediatezza la conformità dell'atto liquidatorio da compiere rispetto al programma (o al suo supplemento).

3. Sulla base di tali criteri, sussistono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione in parola. L'istanza del curatore è puntuale, accurata e giuridicamente corretta.

p.q.m.

- autorizza l'esecuzione:
 - di un esperimento di vendita, col conseguente rogito notarile, del *ramo di azienda*;
 - di quattro esperimenti di vendita dei *beni mobili*;
 - di sei esperimenti di vendita, col conseguente rogito notarile, dei *beni immobili*;
- rileva che
 - gli esperimenti vanno attuati nel rispetto del programma di liquidazione;
 - le offerte di acquisto di tutti i beni suindicati vanno presentate soltanto tramite il PVP, non tramite portali diversi (art. 216.7 cci).

Treviso, 30.7.2026

Il giudice delegato
dr. Lucio Munaro